



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore IZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008**

Istituzione della lotteria nazionale abbinata alla rassegna  
«Benevento città-spettacolo»

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione di una lotteria nazionale non rientra, probabilmente, tra le priorità di intervento del Parlamento, che al momento è impegnato a ricercare strategie e soluzioni per fronteggiare problematiche di ben più ampia portata.

Eppure la lotteria rappresenta, oltre che un efficace strumento per il reperimento di risorse da destinare al finanziamento di iniziative e di progetti di varia natura, un momento di aggregazione sociale e di coinvolgimento dei cittadini su determinati eventi culturali ed artistici che rinvigoriscono la vita sociale di una comunità, di un territorio e, più in generale, dell'intero Paese.

Uno di questi eventi, che ormai da oltre venticinque anni caratterizza la cultura del Mezzogiorno, è la rassegna annuale «città spettacolo» che si svolge nel mese di settembre a Benevento.

La rassegna, che nel corso di oltre un ventennio ha assunto connotazioni di elevato livello, riscuotendo un ampio successo di pubblico e di critica a livello nazionale, si pone ormai quale evento nazionale di riferimento per il mondo dell'arte, della cultura, del teatro e della musica, riservando costantemente una grande attenzione ai settori emergenti ed alle nuove tendenze musicali e dell'arte scenica, non mancando di assicurare la giusta rilevanza all'estro ed al talento dei giovani artisti ed autori.

Una tradizione ormai consolidata ed apprezzata a livello nazionale ed internazionale costituisce un evento annuale cui il Parlamento non può non attribuire il giusto riconoscimento, in termini di iniziative di valorizzazione e promozione.

Ed è per tale ragione che sottopongo alle valutazioni del Senato della Repubblica la proposta di istituire una lotteria nazionale abbinata a alla manifestazione annuale «città spettacolo», che si svolge a Benevento.

La lotteria nazionale abbinata alla rassegna «Benevento-città spettacolo», organizzata secondo un modello ormai tracciato dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lotterie e posta sotto la vigilanza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si giova dell'intervento propositivo di un apposito comitato, composto da rappresentanti degli enti locali coinvolti e degli organismi ministeriali competenti per materia, che avrà il compito di individuare, secondo criteri obiettivi e trasparenti, la manifestazione o l'evento rientrante nel «cartellone» della rassegna da abbinare all'estrazione dei biglietti vincenti.

I proventi della lotteria verranno destinati per il 25 per cento al comune ed alla provincia di Benevento, per il 25 per cento allo Stato e per il 50 per cento al finanziamento degli eventi e delle manifestazioni collegati alla rassegna.

È autorizzata, inoltre, la vendita dei biglietti della lotteria nei Paesi dell'Unione europea ed all'estero, al fine di assicurare la più ampia promozione e pubblicizzazione della rassegna collegata, quale importante veicolo di promozione turistica del Paese.

Nell'auspicare una sollecita approvazione del disegno di legge innanzi illustrato, sono certo di poter confidare nella sensibilità e nella condivisione dell'iniziativa da parte dei colleghi senatori.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della lotteria nazionale abbinata alla rassegna «Benevento città spettacolo»)*

1. È istituita, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la lotteria nazionale abbinata alla rassegna «Benevento città spettacolo».

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, si applicano alla lotteria di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 722.

3. Alla lotteria di cui al comma 1 si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

## Art. 2.

*(Abbinamento degli eventi all'estrazione dei biglietti vincenti)*

1. L'estrazione dei premi della lotteria di cui all'articolo 1 è effettuata in concomitanza con la rassegna annuale «Benevento città spettacolo» realizzata nella città di Benevento, ed è collegata agli eventi artistici e culturali, agli spettacoli teatrali e musicali, alle rassegne cinematografiche, alle mostre ed ad ogni altro evento e manifestazione collegati alla suddetta rassegna annuale ed aventi carattere di continuità, individuati dal comitato di cui all'articolo 3.

## Art. 3.

*(Disposizioni sull'organizzazione della lotteria)*

1. L'organizzazione della lotteria è affidata ad un apposito comitato, del quale fanno parte esperti del settore, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, del comune e della provincia di Benevento, della regione Campania e dell'azienda di promozione turistica di Benevento.

2. Il comitato di cui al comma 1, che opera presso il comune di Benevento avvalendosi delle strutture dell'ente, cura la redazione e la presentazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una dettagliata proposta inerente lo svolgimento della lotteria di cui all'articolo 1, contenente l'indicazione dell'evento artistico o culturale da abbinare direttamente ai biglietti vincenti, nonché le modalità di attuazione della lotteria stessa, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.

## Art. 4.

*(Destinazione dei proventi della lotteria)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la destinazione degli utili della lotteria, nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, ai soggetti e per le finalità di seguito elencati, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 25 per cento, in parti uguali, al comune ed alla provincia di Benevento, per il perseguimento di finalità educative e culturali, nonché per il recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale dei rispettivi territori;

b) il 50 per cento al finanziamento delle attività relative alla organizzazione e alla valorizzazione della rassegna «Benevento città spettacolo» e delle altre iniziative ad essa collegate;

c) il 25 per cento allo Stato.

#### Art. 5.

##### *(Vendita all'estero e nell'Unione europea dei biglietti della lotteria)*

1. La vendita dei biglietti della lotteria può essere estesa anche ai Paesi dell'Unione europea, in conformità alle vigenti previsioni dell'ordinamento comunitario, nonché all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo, nonché gli altri organismi italiani operanti all'estero, sono autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a distribuire nei Paesi dell'Unione europea ed all'estero i biglietti di cui al comma 1.





